

TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

residente

10

visto il ricorso con cui il signor 14 ter e segg. l. n. 3/12; ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt.

vista la memoria integrativa depositata in data 6 aprile 2021 e l'allegata documentazione; ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura/in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo il debitore residente in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento, risultando dalla documentazione prodotta il mancato superamento, nell'ultimo triennio, delle soglie poste dall'art. 1 L.F.;
- -il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessorie, inadempimenti, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come lo stesso non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- alla domanda è allegata la documentazione richiesta dalla legge nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;

- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non derivanti da comportamenti colposi imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

 l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali/ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, 1. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà del ricorrente, consistenti
nell'immobile sito in

e nell'autovettura

rilevato che il ricorrente possa essere autorizzato ad utilizzare la suddetta autovettura sino alla vendita, che peraltro dovrà intervenire in tempi tale da non determiname la svalutazione ed il deterioramento;

rilevato che l'OCC nominato ha stimato in euro 1.835,00 il fabbisogno minimo del ricorrente, il quale è tenuto a versare un assegno divorzile, di modo che il limite di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) deve essere fissato in misura pari a tale somma;

rilevato che a fronte di tale fabbisogno, il ricorrente percepisce uno stipendio mensile pari ad euro 1.591,00, di modo che lo stesso, come da ultimo precisato, non è allo stato in grado di provvedere al versamento di somme in favore dei creditori;

letto l'act. 14 quinquies l. n. 3/12 e succ. mod.;

immatricolata nell'anno 2016;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

nato a residente

in .

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore il de Antonio Giovanni Grassi, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto, con oscuramento degli eventuali dati sensibili, siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bergamo per un periodo di due mesi

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 secies comma 1/1 n. 3/12 e succ. mod.

ORDINA

la consegna ed il cilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione all'atto della loco vendita;

FISSA

in misura pari ad euro 1.835,00 mensili il limite occorrente al mantenimento del ricorrente.

Così deciso in Bergamo, il 9 aprile 2021.

Il gindice

dr. Elena Gelato